



# ***L'OBBLIGO FORMATIVO DEGLI AVVOCATI E DEI PRATICANTI ABILITATI***

Firenze, 06/12/2019

## A) LE FONTI

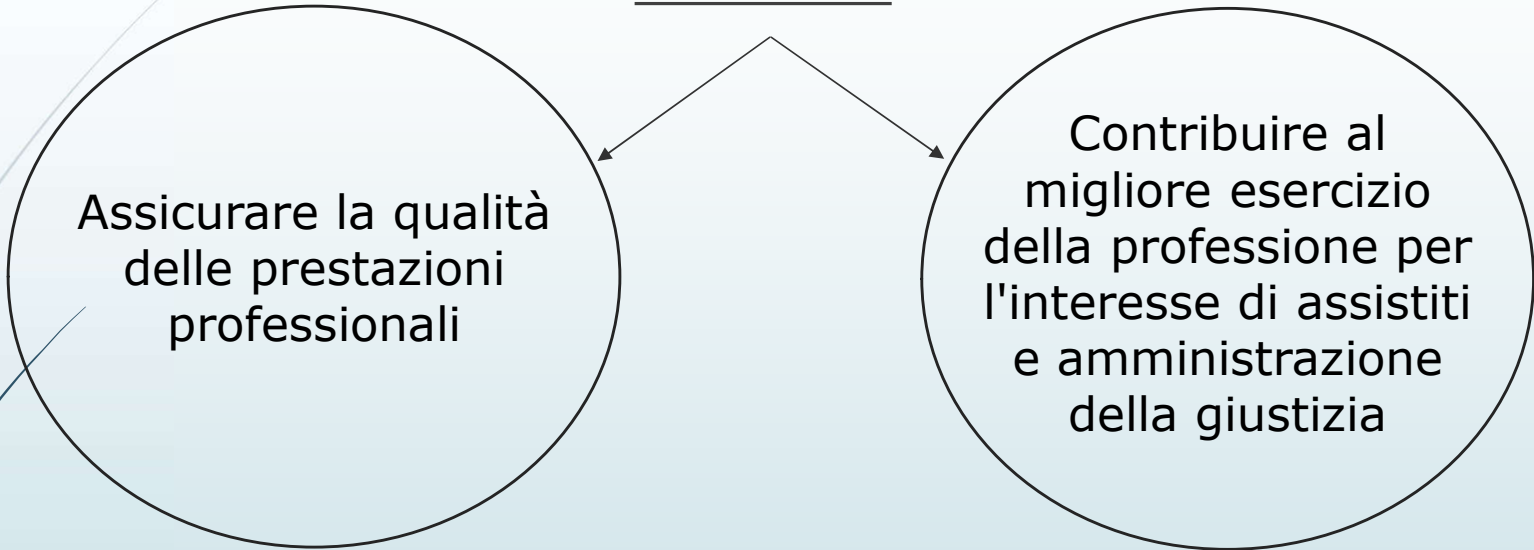
### **1) LEGGE 31.12.2012 N. 247 «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»**

#### **ART. 11 «Formazione continua»**

Prevede l'obbligo per tutti gli avvocati, a parte i casi di esenzione previsti dal secondo comma, di curare l'aggiornamento della propria competenza professionale in modo continuo e costante.

## OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

### FINALITA'



Assicurare la qualità  
delle prestazioni  
professionali

Contribuire al  
migliore esercizio  
della professione per  
l'interesse di assistiti  
e amministrazione  
della giustizia

Aggiornamento e formazione non sono doveri fini a se stessi; servono a esercitare la professione nel miglior modo possibile a vantaggio di assistiti e della giustizia

Non devono essere avulsi dalla professione (in settori in cui l'avvocato non opera o non vorrà operare) ma devono tendere a raggiungere questi obbiettivi

## **2) IL CODICE DEONTOLOGICO (approvato dal CNF nella seduta del 31/01/2014)**

- **Artt. 9 e 14:** l'avvocato ha il dovere di essere competente
- **Art. 15:** l'avvocato deve curare la preparazione professionale in modo costante conservando o accrescendo le sue competenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione
- **Art. 26:** l'avvocato che accetta l'incarico si presume abbia le competenze per svolgerlo; diversamente deve farlo presente

- **Art. 70 (comma 7):** l'avvocato deve rispettare i regolamenti del CNF e del COA di appartenenza in materia di formazione continua

Pertanto:

L'aggiornamento e la formazione sono doveri fondamentali per l'avvocato la cui violazione comporta sanzioni disciplinari a suo carico

Sono doveri che impongono di osservare i regolamenti emanati dalle istituzioni forensi

La formazione si fa solo dentro i regolamenti

► L'ART. 11/3 DELLA LEGGE 31.12.2012 n. 247 PREVEDE  
CHE IL CNF STABILISCE LE MODALITA' E LE  
CONDIZIONI PER:

L'assolvimento da  
parte degli avvocati  
iscritti e non  
esonerati del loro  
obbligo di  
aggiornamento

Gestire e  
organizzare le  
attività di  
aggiornamento  
espletate dai coa,  
dalle associazioni  
forensi e dai terzi

Il CNF ha esercitato la delega emanando il regolamento del  
16.7.2014 n. 6, modificato il 30.7.2015

## B) IL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CNF DEL 16 LUGLIO 2014 n. 6 (COME MODIFICATO IL 30 LUGLIO 2015)

### 1) CONTENUTO

- PREVEDE IL **CRITERIO DEI CREDITI FORMATIVI** CIOÈ DI PUNTI CHE OGNI ATTIVITÀ FA MATURARE
- PREVEDE COSÌ IL MODO DI CONOSCERE CON **ESATTEZZA** COME E QUANDO SI SIA RISPETTATO IL LIMITE MINIMO DEI CREDITI DA CONSEGUIRE E SI SIA ASSOLTO L'OBLIGO FORMATIVO STABILITO DALLA LEGGE E DAL CODICE DEONTOLOGICO

- INDICA IL **NUMERO MINIMO** DEI CREDITI FORMATIVI DA CONSEGUIRE IN OGNI TRIENNIO CON IL **MINIMO** DI CREDITI PER OGNI ANNO E CON LA POSSIBILITA' DI **COMPENSAZIONE** DA FARSI TRA ANNI CONTIGUI
- DISTINGUE TRA **CREDITI GENERICI** E **CREDITI OBBLIGATORI** (DEONTOLOGICI E ORDINAMENTALI)
- STABILISCE IL NUMERO DEI CREDITI FORMATIVI **OBBLIGATORI** DA CONSEGUIRE OGNI TRIENNIO E OGNI ANNO



- INDICA NEL **TRIENNIO** L'UNITA' TEMPORALE IN CUI CONSEGUIRE IL NUMERO MINIMO DI CREDITI
- INDICA **GLI ESONERI** OLTRE A QUELLI DI LEGGE (ESENZIONI)
- STABILISCE COME I CREDITI FORMATIVI POSSONO ESSERE ACQUISITI (PARTECIPAZIONE A EVENTI ACCREDITATI E AUTOFORMAZIONE)

- OPERA LA DISTINZIONE TRA **AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIALISTICA**
- INDICA I COMPITI DELLE **ISTITUZIONI FORENSI** NELLA GESTIONE DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI

## 2) LE ISTITUZIONI FORENSI

- **CNF: promuove e coordina** la formazione continua, Emana **linee guida** e **circolari interpretative** per assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione forense sull'intero territorio nazionale **anche tramite associazioni e fondazioni che sovrintendono e coordinano la formazione**
- **COA:** nei loro circondari **controllano l'adempimento dell'obbligo formativo** da parte degli avvocati iscritti

- **COMMISSIONI AAF: possono essere costituite** ex art. 19 Regolamento Formazione Continua dai COA - Espletano le funzioni di accreditamento delle attività formative e altre compiti indicati dal Regolamento
- **FONDAZIONI: organizzano l'attività di formazione prevista per l'Ordine** ex art. 29 lett. d) Legge 247/12
- **ASSOCIAZIONI:** espletano attività di formazione

### 3) LA COMMISSIONE ACCREDITAMENTO ATTIVITA' FORMATIVE

#### COMPITI

- **Cura l'istruttoria e l'accREDITamento** delle attività formative
- **Controlla il corretto svolgimento** delle attività formative

- **Attribuisce i crediti formativi** agli eventi e agli iscritti che dichiarino e documentino l'attività di autoformazione
- **Concede gli esoneri** agli iscritti che ne facciano richiesta
- **Rilascia gli attestati di formazione continua** ai richiedenti

## 4) IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

### a) LE TIPOLOGIE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA (ART. 2 DEL REGOLAMENTO FORMAZIONE)

- **AGGIORNAMENTO: adeguamento e approfondimento** delle esperienze e delle **conoscenze già acquisite**: consolida saperi che sono stati acquisiti precedentemente dall'avvocato. Normalmente l'attività è proposta su un livello base per un **minore grado di approfondimento e specificazione** degli argomenti trattati.

- **FORMAZIONE: acquisizione di nuove conoscenze e saperi** scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche ed interdisciplinari: fa acquisire all'avvocato nuovi saperi. Normalmente l'attività ha un **grado di approfondimento e specificazione più elevato**
- **FORMAZIONE SPECIALISTICA:** L'acquisizione di nuovi saperi finalizzata al conseguimento o al mantenimento della titolo di avvocato specialista - il livello è specialistico avendo il più alto grado di approfondimento degli argomenti trattati (cfr. D.M. 144/2015 recante il regolamento in materia di specializzazione – SENT. CONS. STATO N. 5575/2017)



## b) IL PERIODO FORMATIVO (ART. 12)

- **INIZIO DELL'OBBLIGO FORMATIVO:** decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della data di iscrizione all'albo, elenco o registro
- **PERIODO DI VALUTAZIONE:** la valutazione è fatta sul triennio
- **CREDITI DA CONSEGUIRE:** almeno 60 complessivi nel triennio, di cui:

- **CREDITI GENERICI:** almeno 51 nel triennio di cui almeno 15 ogni anno
- **CREDITI OBBLIGATORI:** almeno 9 nel triennio di cui almeno 3 ogni anno
- **CREDITI SPECIALISTICI:** almeno 75 crediti nel triennio di cui almeno 25 per ciascun anno mediante la partecipazione in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati nello specifico settore di specializzazione

E' CONSENTITA LA **COMPENSAZIONE** ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- Solo per crediti in materia non obbligatoria;
- Nell'ambito del triennio e solo tra annualità;
- Nella misura massima di n. 5 c.f. per anno.

### c) L'AUTOFORMAZIONE (ART. 13) - ATTIVITA'

- Attività seminariali di studio e di preparazione a relazioni
- Relazioni o lezioni nelle SSPL e nei corsi per l'accesso
- Pubblicazioni in materie giuridiche su riviste anche online

- Pubblicazione di libri, saggi o monografie
- Contratti di insegnamento presso le università
- Partecipazione a commissioni di studio, istituzionali o di esame
- Attività seminariali di studio anche nella propria organizzazione
- Attività formative non accreditate svolte in Italia o all'estero

### c) L'AUTOFORMAZIONE - QUANTIFICAZIONE DEI CREDITI

- Attività seminariali di studio e di preparazione a relazioni: 1 credito ad attività
- Relazioni o lezioni nelle sspl e nei corsi per l'accesso: 1 credito fino a 12 l'anno + crediti evento
- Pubblicazioni in materie giuridiche su riviste anche online: da 1 a 3 crediti fino a 12 l'anno

- Pubblicazione di libri, saggi o monografie: da 1 a 5 crediti fino a 12 l'anno
- Contratti di insegnamento presso le università: fino a 10 crediti l'anno
- Partecipazione a commissioni di studio, istituzionali o di esame: fino a 10 crediti l'anno
- Attività seminariali di studio anche nella propria organizzazione: fino a 10 crediti l'anno
- Attività non accreditate svolte in Italia o all'estero: a discrezione - crediti evento formativo

### c) L'AUTOFORMAZIONE - RICONOSCIMENTO

- Richiesta di attribuzione crediti alla commissione AAF
- La richiesta non è necessaria potendo essere valutata l'attività di autoformazione dell'avvocato anche in sede di controllo, salvo quanto disposto dall'art. 13, co. 1, lett. f
- La richiesta deve descrivere sinteticamente l'attività espletata dall'avvocato da un punto di vista qualitativo e quantitativo

- Alla richiesta va allegato il programma dell'evento (+ curricula relatori)
- Non è necessario allegare altro materiale
- Se necessario, la commissione aaf richiede integrazioni
- La commissione aaf delibera se riconoscere i crediti e, se sì, quanti



#### d) LA FAD - FORMAZIONE A DISTANZA

- **DEFINIZIONE:** attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione
- **LIMITE DI CREDITI:** fino al 40% del totale del triennio
- **ACCREDITAMENTO:** lo fa il CNF salvo l'evento già accreditato
- **NUMERO DI CREDITI:** stessi criteri per altre attività formative

## LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI

- **SE DI MEZZA GIORNATA O INTERA:** intera durata dell'evento
- **SE DI PIU' GIORNATE:** almeno l'80% intera durata dell'evento
- **IN OGNI CASO LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE DOCUMENTATA**



GRAZIE  
PER  
L'ATTENZIONE